



**COMUNE DI BRIGA NOVARESE**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ'  
E PER L'EFFETTUAZIONE DEL  
SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

# SOMMARIO

## TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento .....	pag.3
Art. 2 - Ambito di applicazione .....	pag.3
Art. 3 - Classificazione del Comune .....	pag.3
Art. 4 - Tariffe .....	pag.3
Art. 5 - Tipologia degli impianti pubblicitari .....	pag.3
Art. 6 - Funzionario responsabile .....	pag.3
Art. 7 - Forme di gestione del servizio .....	pag.4

## TITOLO II – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art. 8 - Oggetto .....	pag.5
Art. 9 - Impianto di pubblicità .....	pag.5
Art. 10 - Tipologie pubblicitarie .....	pag.5
Art. 11 - Pubblicità ordinaria .....	pag.5
Art. 12 - Pubblicità effettuata con veicoli .....	pag.6
Art. 13 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni .....	pag.6
Art. 14 - Pubblicità varia .....	pag.6
Art. 15 - Richiesta di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari .....	pag.7
Art. 16 - Rilascio dell'autorizzazione .....	pag.7
Art. 17 - Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette .....	pag.8
Art. 18 - Impianti destinati alle pubbliche affissioni .....	pag.9

## TITOLO III – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 19 - Presupposto dell'imposta .....	pag.11
Art. 20 - Soggetto passivo .....	pag. 11
Art. 21 - Modalità di applicazione dell'imposta .....	pag.11
Art. 22 - Applicazione maggiorazioni e riduzioni imposte .....	pag.11
Art. 23 - Pubblicità luminosa o illuminata .....	pag.11
Art. 24 - Dichiarazione d'imposta .....	pag.12
Art. 25 - Pagamento dell'imposta .....	pag.12
Art. 26 - Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali .....	pag.12
Art. 27 - Rettifica e accertamento d'ufficio .....	pag.12
Art. 28 - Procedura coattiva .....	pag.13
Art. 29 - Rimborso .....	pag.13
Art. 30 - Contenzioso .....	pag.13
Art. 31 - Pubblicità ordinaria: tariffe .....	pag.13
Art. 32 - Pubblicità con veicoli: tariffe .....	pag.13
Art. 33 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni: tariffe .....	pag.14
Art. 34 - Pubblicità varia: tariffe .....	pag.14
Art. 35 - Riduzioni d'imposta .....	pag.15
Art. 36 - Esenzioni dall'imposta .....	pag.15

## TITOLO IV – AFFISSIONI

Art. 37 - Servizio delle pubbliche affissioni .....	pag.17
Art. 38 - Diritto sulle pubbliche affissioni - tariffe .....	pag.17
Art. 39 - Riduzione del diritto .....	pag.17
Art. 40 - Esenzione del diritto .....	pag.18
Art. 41 - Modalità per le pubbliche affissioni .....	pag.18
Art. 42 - Affissioni urgenti, festive e notturne .....	pag.19
Art. 43 - Contenzioso e procedimento esecutivo .....	pag.19

## TITOLO V – SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Art. 44 - Sanzioni tributarie .....	pag.20
Art. 45 - Interessi .....	pag.20
Art. 46 - Sanzioni amministrative .....	pag.20

## TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 47 - Norme finali .....	pag.22
------------------------------	--------

# **TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE**

## **Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del Decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonché il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

2. Agli effetti del presente Regolamento per "imposta" e per "diritto" s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni.

## **Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate e nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

## **Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e del diritto il comune di Briga Novarese appartiene alla classe V, tenuto conto che al 31 dicembre 2016 il numero di abitanti era inferiore al limite di 10000 fissati dall'art. 2 del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

## **Art. 4 - TARIFFE**

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 dicembre di ogni anno o entro la diversa data stabilita per l'approvazione del bilancio di previsione e sono applicabili dal primo gennaio dell'anno a cui si riferiscono. Qualora non vengano modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

## **Art. 5 – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

1. I mezzi destinati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono distinti nelle seguenti categorie di utilizzazione:

- a) mezzi destinati alla pubblicità esterna
- b) mezzi destinati alle comunicazioni mediante affissioni

2. L'indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere l'autorizzazione per l'installazione, nonché la ripartizione quantitativa degli impianti sono definite nel piano generale degli impianti (TITOLO II)

## **Art. 6 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario

responsabile all'uopo designato.

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al Concessionario.

#### **Art. 7 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.

2. Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più economico e funzionale, ad apposita azienda speciale di cui all'articolo 22 comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990 n. 142.

## TITOLO II – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

### Art. 8 – OGGETTO

1. Il presente Titolo disciplina il Piano generale degli impianti del Comune nonché le modalità per l'installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari e del rilascio della relativa autorizzazione comunale.

### Art. 9 – IMPIANTO DI PUBBLICITA'

1. Si definisce **"impianto di pubblicità o propaganda"** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni successive, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni contenute nel Codice della Strada (in particolare, in ossequio a quanto previsto dall'art. 23 D.Lgs. n. 285/1992) e nella relativa disciplina di esecuzione.

3. La quantità degli impianti pubblicitari compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata periodicamente da un'apposita indagine effettuata dall'ufficio tecnico comunale.

4. Le insegne a bandiera dovranno essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 2,50 dal piano stradale.

### Art. 10 – TIPOLOGIE PUBBLICITARIE

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, ai sensi del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:

- a) pubblicità ordinaria;
- b) pubblicità effettuata con veicoli;
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
- d) pubblicità varia;

### Art. 11 – PUBBLICITA' ORDINARIA

1. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto ai successivi commi.

2. Si definisce **"insegna di esercizio"** la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

3. Si definisce **"preinsegna"** la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita

una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, nè per luce propria, nè per luce indiretta.

4. Si definisce "**sorgente luminosa**" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

5. Si definisce "**cartello**" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

6. Si definisce "**locandina e stendardo**" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta.

7. Si definisce "**segno orizzontale reclamistico**" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

8. Si definisce "**impianto pubblicitario di servizio**" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

## **Art. 12 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI**

1. Sono considerati mezzi destinati alla pubblicità le forme di comunicazione effettuate per conto proprio e altrui, all'esterno o all'interno di veicoli, di uso pubblico o privato, che abbiano i medesimi scopi pubblicitari della pubblicità esterna ordinaria.

## **Art. 13- PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI**

1. Sono altresì considerati mezzi destinati alla pubblicità le forme di comunicazione effettuate con pannelli luminosi, ad esclusione delle insegne, ovvero con schermi, o con proiezioni luminose, ovvero cinematografiche, attuate con i medesimi scopi pubblicitari della pubblicità esterna ordinaria.

## **Art. 14 – PUBBLICITA' VARIA**

1. Per pubblicità varia si intendono tutte quelle tipologie di pubblicità effettuate mediante:

- a) Forme di comunicazione acustica;
- b) La distribuzione, anche mediante l'uso di veicoli, di volantini o altro materiale promozionale;
- c) Persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
- d) L'utilizzo di striscioni che attraversino strade o piazze. A tal fine, si definisce "**striscione**" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta;

- e) L'utilizzo di aeromobili o palloni frenati;

## **Art. 15 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI**

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta al responsabile del servizio.

In particolare, all'interno del centro abitato, la competenza a ricevere la domanda ed a rilasciare l'autorizzazione risulta del Comune.

Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati, il rilascio di cui sopra è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Per gli impianti da installare su strade non di competenza comunale, fuori dal centro abitato, la richiesta di autorizzazione andrà indirizzata all'ente proprietario della strada.

2. La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale;
- b) un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico;
- c) la descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato; la decisione può essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario;
- d) la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante;

3. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di occupazione di suolo prevista dal vigente regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

4. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.

## **Art. 16 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata dal diniego al rilascio.

2. Il termine di cui al comma 1 è sospeso nel caso in cui il responsabile del servizio inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione.

3. Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento della tassa di occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche nonché di eventuali canoni di concessione.

4. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto.

5. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi

pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino.

6. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

7. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata.

8. L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'articolo 24 del presente Regolamento che deve essere comunque e sempre presentata ai fini dell'assolvimento tributario di cui al Titolo III.

9. L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm 40x40, di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restante l'obbligo dell'assolvimento tributario di cui al punto 8.

## **Art. 17 – RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI O DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE**

1. Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono abusivi. Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione in conseguenza al mancato pagamento dell'imposta.

2. Il Comune dispone, mediante ordinanza del responsabile del servizio, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.

3. Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.

4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla rimozione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione.

5. I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso. Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione.

6. In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite l'ufficio economato ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito. Qualora l'ufficio economato non provveda alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvede alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.

7. Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.

## Art 18 – IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario, secondo le norme di cui al D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 e del Titolo IV del presente Regolamento.

2. Caratteristiche e tipologia degli impianti:

a) gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm 70x100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell'art. 47 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo codice della Strada.

b) a seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:

- TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:

- Verticali:

  - cm 70x100, 100x140, 140x200

- orizzontali

  - cm 100x70, 140x100, 200x140

- TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI), costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a) supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto.

La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm 100 - le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:

- tabelle verticali

  - cm 70x100, 100x140, 140x200

- tabelle orizzontali

  - cm 100x70, 140x100, 200x140

- IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTER)

Vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto.

La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm 15 di altezza.

Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.

3. Quantità degli impianti:

La superficie complessiva degli impianti è fissata in metri quadri 12 ogni mille abitanti, pertanto il responsabile di servizio verificherà periodicamente che la suddetta superficie sia adeguata alla popolazione.

Detta superficie è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione, per ciascuna fascia, del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva:

**- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE**

Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Province e dalle Regioni o altri Enti pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 20% della superficie complessiva.

**- IMPIANTI DESTINATI ALLE ONORANZE FUNEBRI**

Vi rientrano quei particolari impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all'affissione di necrologi ed ove del caso regolati con opportuno disciplinare per un quantitativo pari al 30% della superficie complessiva.

**- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI**

Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati per un quantitativo pari al 50% della superficie complessiva.

**4. Impianti già installati - Disposizioni in adeguamento**

Vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

5. La giunta comunale, sentito il responsabile del servizio competente, potrà modificare suddette localizzazioni, quantitativi, tipologie e ripartizioni degli impianti, mediante apposito atto deliberativo.

## **TITOLO III – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

### **Art. 19 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Costituisce atto generatore d'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, così come previsto nel precedente titolo.
2. Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

### **Art. 20 – SOGGETTO PASSIVO**

1. In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.
2. Obbligato solidale al pagamento colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

### **Art. 21 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari bifacciali l'imposta è calcolata considerando le due facce come due distinti mezzi pubblicitari.
5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, aventi più di due facce, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
6. Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

### **Art. 22 – APPLICAZIONE MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI IMPOSTE**

1. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
2. Le riduzioni non sono cumulabili.

### **Art. 23 – PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA**

1. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, così come definito nel piano generale degli impianti, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.

## **Art. 24 – DICHIARAZIONE D'IMPOSTA**

1. I soggetti passivi di cui all'art. 20 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del mezzo con cui la pubblicità viene effettuata, con conseguente nuova imposizione.

3. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

4. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento o altro termine disposto con delibera di Giunta Comunale, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 23, 24 e 25, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

## **Art. 25 – PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. Per la pubblicità ordinaria annuale, relativa a quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e a quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione.

2. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

3. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente intestato al Comune con arrotondamento all'unità di euro per difetto se la frazione non è superiore a quarantanove centesimi o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad Euro millecinquecento.

## **Art. 26 - PUBBLICITÀ' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI**

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

## **Art. 27 - RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO**

1. Il Comune, entro i termini previsti dalla vigente normativa, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica certificata, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse

dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

#### **Art. 28 – PROCEDURA COATTIVA**

1. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

#### **Art. 29 – RIMBORSO**

1. Il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza nei termini previsti dalla vigente normativa.

#### **Art. 30 – CONTENZIOSO**

1. Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente Regolamento.

2. Valgono al riguardo ed ove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato D. L. n. 546.

#### **Art. 31 – PUBBLICITA' ORDINARIA: TARIFFE**

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta è espressa per metro quadrato di superficie e per anno solare.

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

#### **Art. 32 – PUBBLICITA CON VEICOLI: TARIFFE**

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità

previste dall'art. 31 al comma 1 e 2; per la pubblicità effettuata all' esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all' art. 26, comma 4.

2.Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3.Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe suddivise nelle seguenti categorie:

- a) autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg;
- b) autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg;
- c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie;

4.Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

5.Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

### **Art. 33 - PUBBLICITÀ' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI: TARIFFE**

1.Per le pubblicità effettuata per conto altrui con schermi, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile l'imposta è calcolata indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.

2.Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3.Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4.Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti l'imposta è calcolata per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

5.Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

### **Art. 34 – PUBBLICITA' VARIA: TARIFFE**

1.Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria di durata annuale.

2.Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati,

è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, calcolata tramite una tariffa fissa per ogni giorno o frazione.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, l'imposta è calcolata per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta è calcolata per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

## **Art. 35 – RIDUZIONI D'IMPOSTA**

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza

## **Art. 36 – ESENZIONI DALL'IMPOSTA**

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
- b) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
- c) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.
- d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione.

- e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.
- f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio.
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali.
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro.
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- j) la Giunta comunale si riserva la facoltà di prevedere ulteriori esenzioni per associazioni ed onlus che operano nel territorio comunale con iniziative e/o manifestazioni patrocinate direttamente o indirettamente dal Comune.

## **TITOLO IV – AFFISSIONI**

### **Art. 37 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI (titolo II) che integra a tutti gli effetti, il presente Regolamento.

### **Art. 38 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – TARIFFE**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100 è disciplinata da apposita delibera della Giunta Comunale.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del presente Regolamento.

### **Art. 39 - RIDUZIONE DEL DIRITTO**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari;

## **Art. 40 - ESENZIONI DEL DIRITTO**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

## **Art. 41 - MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico.

2. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.

3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

8. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con

l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

#### **Art. 42 - AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE**

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 30,386 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

#### **Art. 43 – CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO**

1. Per il procedimento esecutivo e per il contenzioso si applicano rispettivamente le disposizioni di cui gli articoli 28, 29 e 30 del presente Regolamento.

## **TITOLO V - SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI**

### **Art. 44 - SANZIONI TRIBUTARIE**

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 24, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evaso.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

### **Art. 45 – INTERESSI**

1. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.
2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

### **Art. 46 - SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II, del capo I, della legge 24 novembre 1981, n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 100 ad euro 1.000 con notificazione agli interessati entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con provvedimento del Responsabile del Servizio, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e

all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.3 del D.L.vo 507/1993.

## **TITOLO VI - NORME FINALI**

### **Art. .47 - NORME FINALI**

1.Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_ del \_\_\_\_\_